

# Digital Product Passport

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA':  
*MUST HAVE* del settore moda

Report

# 2024

F  
D  
Z  
E  
H  
Z  
O  
C

## 01.

Il DPP: l'attuale futuro

## 02.

Come adeguarsi agli obiettivi comunitari

## 03.

Grandi risultati per i Brand

## 04.

Cosa contiene il DPP

## 05.

Il DPP visto dalla parte di...

## 06.

I requisiti generali e tecnici

## 07.

La Blockchain a vantaggio del DPP

## 08.

Second hand e fine vita del prodotto moda

# 1. IL DPP: L'ATTUALE FUTURO

Il sistema del DPP può essere definito come l'insieme di **norme e protocolli IT** per garantire la completa interoperabilità dei passaporti digitali dei prodotti, che renderanno accessibili ai consumatori **tutte le informazioni e i dati sui prodotti** stessi.



IN  
F  
O  
R  
M  
A  
T  
I  
O  
N  
E

Il **sistema DPP** può essere definito come **l'insieme di norme e protocolli IT** per garantire la completa interoperabilità dei passaporti digitali dei prodotti che renderanno accessibili ai consumatori **tutte le informazioni e i dati sui prodotti** stessi.

Il DPP, infatti consentirà ai consumatori di accedere ad informazioni pertinenti e verificate sulle caratteristiche dei prodotti **che possiedono o che stanno considerando di acquistare/utilizzare** e quindi di prendere decisioni più informate, consapevoli e sostenibili, consentendo di migliorare le possibilità di riuso, riciclo, rivendita dei prodotti, le operazioni di manutenzione, riparazione e la loro conformità ai requisiti di qualità di legge.

Gli obiettivi principali del **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR), entrato in vigore in data 18 luglio 2024**, sono quelli di **ridurre l'impatto ambientale** negativo dei prodotti durante il ciclo di vita e di **migliorare il funzionamento del mercato europeo interno**.

Tali obiettivi mirano a risolvere i problemi e le rispettive cause analizzati nella **valutazione d'impatto**, esigenza dovuta alla presenza nel mercato interno di prodotti che generano impatti negativi sull'ambiente. Il Regolamento contribuisce, inoltre, al rafforzamento degli obiettivi di politica industriale dell'UE volti a **stimolare l'offerta e la domanda di beni sostenibili, realizzare una produzione sostenibile e garantire condizioni di parità per i prodotti venduti sul mercato interno**. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento, la normativa sarà **obbligatoria** in tutti i suoi elementi e **direttamente applicabile** in ciascuno degli Stati membri dell'Unione.

Una tale definizione sposta il focus dalla costruzione di un singolo e "personale" passaporto digitale di iniziativa privata, verso un corretto approccio di costruzione e compilazione del DPP base – standard a livello europeo, sul quale applicare successivamente **correttivi e customizzazioni** in sottosezioni non obbligatorie - come da indicazioni degli emendamenti alla proposta ESPR - per ciascuna azienda, brand e soprattutto prodotto.

## 2. COME ADEGUARSI AGLI OBIETTIVI COMUNITARI

Obiettivo dell'Unione Europea è quello di **armonizzare** tutte le difformi legislazioni nazionali sui temi di **sostenibilità, trasparenza** delle informazioni dei prodotti e di tutta la filiera, al fine di rendere effettiva la **tutela del consumatore** europeo.

Applicando l'approccio della progettazione ecocompatibile ad una gamma molto ampia di prodotti e consentendogli di elaborare una vasta serie di specifiche di prodotto, si intende **affrontare i più dannosi impatti ambientali dei prodotti**. La normativa stabilisce un quadro per l'**elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile basate sulla sostenibilità e sulla circolarità** elencati nel piano d'azione per l'economia circolare. Si mira a creare una **base universale** per i requisiti di **eco-progettazione, etichettatura e comunicazione dei prodotti**, che contribuirà a ridurre gli impatti ambientali negativi del ciclo di vita dei prodotti e a migliorare il funzionamento del mercato interno.

**Cos'è considerato "ambientalmente preferibile"? Per definire un prodotto "ambientalmente preferibile" lo si deve analizzare non soltanto sulla base del suo impatto a fine vita, ma anche durante tutto il suo ciclo produttivo:** dall'estrazione e lavorazione delle materie prime, alla produzione e trasporto, fino all'uso del prodotto, alla sua durata, al suo smaltimento e all'eventuale riciclaggio – seconda vita.

L'UE, per rafforzare la *ratio* e gli obiettivi del DPP, ha presentato la proposta di direttiva emendata che **modificherebbe la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) e la direttiva sui diritti dei consumatori (CRD)**. Infatti, il 28 febbraio 2024, è stata approvata la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde ("**Empowering consumers for the green transition**"), con l'obiettivo di contrastare due pratiche commerciali ritenute distorsive delle scelte di consumo e del corretto funzionamento del mercato: il greenwashing e l'obsolescenza precoce o programmata dei beni. La Direttiva fa parte di un pacchetto di 4 normative europee e si aggiunge, quindi, al **Regolamento Eco-Design**, alla **Direttiva sul diritto alla riparazione** e alla **Direttiva Green Claims** sulle auto-dichiarazioni ambientali.

In generale, insieme alle previsioni del Regolamento ESPR, vi sono **quattro** diverse **categorie** per le quali l'Europa ricerca e sostiene l'armonizzazione di legislazione comune:

1. Regolamentazione **chimica**;
2. **Economia circolare, sostenibilità** e Regolamento relativo ai **rifiuti**;
3. **Sicurezza e responsabilità** del prodotto e le relative leggi;
4. Regolamento relativo alla **rendicontazione di sostenibilità**.

In particolare, l'UE dà priorità a: **a) ferro e acciaio; b) alluminio; c) prodotti tessili (indumenti e calzature); d) mobilio, compresi i materassi;** e) pneumatici; f) detersivi; **g) vernici;** h) lubrificanti; **i) sostanze chimiche;** j) prodotti connessi all'energia (...); k) prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

# 3. GRANDI RISULTATI PER I BRAND

## 01

### DATA SET DI PRODOTTO UNICO IN AZIENDA

Un processo di gestione e raccolta dei dati di prodotto che permette di unificarli, non moltiplicarli e disperderli fra le varie divisioni dell'azienda, con maggiore efficienza.

## 02

### STORICIZZAZIONE DEI DATI DI PRODOTTO

L'uso di un sistema di certificazione dei dati (in blockchain) e la creazione di Digital Twin di prodotto possono semplificare gli archivi dei brand a vantaggio dell'heritage.

## 03

### COMPETITIVITÀ SUL MERCATO

Adottare adesso un sistema DPP vuol dire essere al passo con tutta la normativa vigente (o quasi) ed essere tra i primi brand ad avere adottato una reale ed effettiva policy di trasparenza e tracciabilità dei propri prodotti.

## 04

### ANTICONTRAFFAZIONE E TUTELA

Il DPP è uno strumento che insieme alla tecnologia DLT favorisce la tutela dei prodotti dalla contraffazione sul mercato interno ed internazionale, supportando il Made in Italy.

## 05

### ENGAGEMENT E FIDUCIA DEL CLIENTE

Trasparenza reale e certificata vuol dire brand reputation e fiducia da parte del cliente, che può essere disposto a spendere per qualità e servizi legati alla riparazione e al second hand.

## 4. COSA CONTIENE IL DPP

Le informazioni specifiche del DPP sono composte da due principali "famiglie" di dati:

1. Informazioni di tipo "**Track & Trace**", composte da categorie di **informazioni comuni** a tutti i gruppi di prodotti (si tratta di dati statici, immutabili, persistenti e non modificabili);
2. Gli "**Attributi/Attributes**", che comprendono categorie di informazioni specifiche per un gruppo di prodotti (si tratta di dati dinamici, aggiornati periodicamente in base alle nuove informazioni disponibili).

Entrambe le famiglie di dati **dovranno essere facilmente accessibili agli utenti attraverso un identificatore unico**, ovvero un supporto dati multifunzionale (ad esempio un codice QR) da applicare al prodotto, di cui parleremo nelle pagine successive di questo documento. Ove possibile, **il supporto dati dovrebbe trovarsi sul prodotto stesso** affinché i dati rimangano accessibili durante tutto il suo ciclo di vita.

Questo approccio garantirebbe un modo veramente coerente ed in linea con il disegno europeo di implementazione dei vari passaporti digitali di prodotto.

I **dati dinamici** includeranno quei **dati relativi alle prestazioni**, se pertinenti e possibili (es. per le apparecchiature elettroniche), registrando periodicamente la funzionalità e l'efficienza del prodotto o dei suoi componenti. L'uso di dati dinamici richiederebbe automaticamente una **serializzazione completa del DPP**, il che significa che il DPP dovrà essere disponibile **per ogni singolo articolo immesso sul mercato**. La pertinenza e la fattibilità dell'inclusione di dati dinamici nel DPP di uno specifico gruppo di prodotti saranno valutate al momento di sviluppare misure SPI a livello di gruppo di prodotti.

Dall'angolazione delle tre principali fasi di produzione e creazione di un prodotto, tre sono le categorie di dati che possono essere raccolti e archiviati in un DPP :

- 1) Dati sulla tracciabilità dei materiali:** dati sulla catena di approvvigionamento o sulla catena del valore, o sulla composizione del prodotto/materie prime e fattori di produzione.
- 2) Dati specifici sul prodotto:** informazioni tradizionali sul prodotto, es. nome, marca, modello, marchio, ecc.
- 3) Dati sulla sostenibilità:** dati sulla sostenibilità del processo di produzione, dati sul fine vita o sulla seconda vita del prodotto stesso, sulle performance del prodotto.



# 5. IL DPP VISTO DALLA PARTE DI...

Il DPP consentirà la **tracciabilità dell'estrazione delle materie prime (in stretta connessione con il nuovo Regolamento EUDR, in vigore da dicembre 2025)**, sostenendo gli sforzi di **due diligence** delle società. I vantaggi di un sistema di tracciabilità sicuro e trasparente potrebbero andare a beneficio anche delle **attività legate all'uso di prodotti agricoli o di materie prime** utilizzate dall'industria dell'abbigliamento (es. il cotone, la pelle, ecc.).

I **vantaggi per i produttori** potrebbero essere la creazione di **"digital twins"** dei prodotti, l'inserimento di **tutte le informazioni richieste dalla legislazione** (es. la composizione chimica, istruzioni per l'uso sicuro del prodotto, ecc.) o dai clienti nelle transazioni B2B e la possibilità di effettuare una **manutenzione predittiva**.

L'implementazione della **tracciabilità dei componenti e dei prodotti a livello di lotto o di singolo articolo lungo tutta la catena di fornitura** consente la trasparenza, dalla lavorazione e raffinazione dei materiali di base, al prodotto pronto per l'uso, fino al riciclaggio.

La tracciabilità facilita anche le richieste di garanzia e i richiami e consente agli OEM (Original Equipment Manufacturer) di individuare i fornitori, il lotto di componenti e la fase specifica del processo che ha portato a un particolare difetto.

La tracciabilità è anche un fattore chiave per il supporto delle **misure anticontraffazione**.

Inoltre, aiuta a **controllare il processo di produzione**, stabilendo il legame tra qualsiasi potenziale difetto del prodotto e l'insieme preciso dei parametri utilizzati nel processo di produzione.

## DALLA PARTE DEL CONSUMATORE

Il DPP consentirà ai consumatori di accedere a **informazioni pertinenti e verificate sulle caratteristiche dei prodotti** che possiedono o che stanno considerando di acquistare/utilizzare e quindi di prendere decisioni più informate e sostenibili, **basate sulla consapevolezza**.

Attualmente il consumatore ha solo pochi dati a disposizione riferiti ai prodotti (es. i dati di etichetta, i dati di dichiarazioni più o meno green). **Adesso**, tutti i dati contenuti nel DPP in quanto **accessibili a tutte le Autorità di Controllo, nazionali ed internazionali**, saranno passibili, se falsi e non veritieri, di **sanzioni** sulla base dei divieti e delle prescrizioni normative, motivo per cui il consumatore ha accesso a **dati corretti e verificati**.

La Direttiva sui Green Claims è volta proprio a stabilire dei criteri **affinché le informazioni divulgate dalle aziende siano affidabili e verificabili**, contrastando dunque affermazioni fuorvianti sui meriti ambientali di prodotti e servizi, inserendosi all'interno del più ampio disegno, iniziato a marzo 2022, del **Green Deal** europeo, improntato alla transizione verde.

Tuttavia, per i consumatori è molto difficile elaborare e analizzare la mole di informazione che ricevono. Per questo motivo, il quadro normativo dell'UE in materia di DPP faciliterà anche la fornitura di servizi ai consumatori (es. con **applicazioni per il confronto dei DPP e quindi dei prodotti**), basati su dati di sostenibilità verificabili, **augmentando la fiducia degli acquirenti e la brand reputation**.

L'architettura del DPP deve essere costruita in modo tale che gli attori commerciali **non siano in grado di interagire con il consumatore tramite spam, notifiche, pubblicità mirata o qualsiasi tipo di pubblicità indesiderata o personalizzata**. E non solo... è previsto un **divieto di immissione sul mercato e messa in servizio per tutti quei prodotti dotati di etichette che possono indurre in errore o confondere il consumatore**

Questo perchè il **DPP non è stato concepito come un mezzo per facilitare il tracciamento, la profilazione o qualsiasi altro tipo di monitoraggio delle preferenze o del comportamento dei consumatori**.

## DALLA PARTE DELLE AUTORITÀ

Il DPP contribuirà ad aiutare le **autorità pubbliche** e i **responsabili delle politiche europee e nazionali** in vari modi, tra cui:

- **rendere disponibili informazioni affidabili di importanza fondamentale** per il monitoraggio degli impatti sistemici legati alla sostenibilità e per una migliore progettazione delle politiche;
- consentire la possibilità di **premiare la sostenibilità** (es. tassando l'uso di materie prime primarie rispetto ai riciclati, applicando aliquote IVA preferenziali sui servizi di riparazione) e **informare la produzione ed il lavoro sui futuri requisiti di Eco-design**;
- fornire un quadro più completo e in evoluzione delle **scorte e dei flussi di risorse**, consentendo di **valutare l'autonomia strategica e i rischi di shock di approvvigionamento**, nonché di **analizzare gli impatti ambientali e di altro tipo**;
- consentire una **visione più accurata delle lacune** negli investimenti e la pianificazione degli investimenti per sviluppare **attività e posti di lavoro circolari**;
- facilitare gli **appalti pubblici verdi (GPP)** - anche da parte di acquirenti privati che desiderano seguire i criteri GPP - fornendo agli acquirenti pubblici le informazioni necessarie per integrare la sostenibilità e la circolarità nei loro criteri e strategie di acquisto;
- consentire operazioni efficienti di **monitoraggio e applicazione** alla Commissione europea, alle Autorità nazionali competenti, alle Autorità doganali, alle Autorità di vigilanza del mercato e a qualsiasi revisore esterno designato, grazie al pieno accesso ai dati contenuti nel passaporto europeo dei prodotti digitali. I dati contenuti nel DPP sono pensati per consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli alle frontiere più mirati.



## 6. I REQUISITI GENERALI E TECNICI

---

Il DPP dovrà soddisfare i seguenti **requisiti generali**:

- L'uso di un **identificatore univoco** (supporto dati) che collega il prodotto con i dati contenuti nel DPP;
- I dati presenti sul DPP europeo **rimangono disponibili anche dopo il fallimento, la liquidazione o la cessazione** dell'attività nell'UE del suo creatore;
- Il suo contenuto è scritto in un **open source**, standard e interoperabile;
- Lo standard del DPP è utilizzabile con **licenze aperte** o con licenze **Fair, Fair Reasonable And Non- Discriminatory (FRAND)**;
- Lo standard del DPP persiste per **periodi di tempo molto lunghi**;
- Il DPP (e il suo contenuto) è **machine readable**;
- Il contenuto del DPP UE è **searchable**; infatti, le informazioni presenti al suo interno sono suscettibili di crescere a dismisura, in particolare se vengono raccolte e tracciate lungo complesse informazioni, con un gran numero di moduli e componenti coinvolti;
- I diritti di accesso e modifica delle informazioni sono **controllabili**;
- L'accesso alle informazioni da parte del consumatore è basato sul "**need-to-know**";
- L'autore delle informazioni è **autenticato e quindi riconoscibile in ogni momento**;
- L'**affidabilità** delle informazioni è garantita;
- L'**integrità** delle informazioni è garantita.

Ad oggi, tutte le aziende che producono, trasferiscono e/o vendono prodotti o componenti identificano già i prodotti in modo digitale secondo le **Stock Keeping Unit (SKU)** e utilizzano soluzioni digitali che riportano alcune informazioni rilevanti relative a quel prodotto / componente. I più utilizzati e conosciuti sono:

- **codici a barre**;
- **codici QR**;
- **data matrix**;
- **filigrane**;
- **RFID**.

Il **nuovo approccio del DPP** consiste nel collegare il supporto dati a un prodotto specifico. Questi supporti dati multifunzionali **combinano il World Wide Web** (attraverso un URL persistente) **con i supporti dati esistenti** come codici QR, RFID, filigrane, matrici di dati, ecc., fornendo un modo standardizzato di esprimere le informazioni incluse in un supporto dati, in un formato che può essere utilizzato sul Web attraverso un URL persistente.

In questo modo **si collegano gli oggetti scansionati a un numero infinito di fonti di dati**, conservati localmente/fisicamente o da remoto, indipendentemente da chi li gestisce.

La presenza di un supporto dati multifunzionale **consente di utilizzare un'unica API** per accedere a molte posizioni sul Web, semplificando la ricerca di informazioni su un elemento specifico.

Il DPP richiederà anche un **sistema di gestione delle identità** che sia in grado di identificare ed autenticare gli utenti che possono accedere al sistema e conceda i diritti di accesso a ciascun utente.

Le caratteristiche tecniche e gli accordi istituzionali che regolano la generazione di informazioni da memorizzare sul passaporto digitale di prodotto dovrebbero **garantire la veridicità** di tali informazioni, dovrebbe quindi contenere caratteristiche tecniche che garantiscano **l'integrità e l'immutabilità delle informazioni** contenute, ossia che assicurino che tali informazioni, una volta scritte, **non possano essere modificate senza che tale modifica sia debitamente registrata**.

Il DPP richiederà anche un **sistema di gestione delle identità** che sia in grado di identificare ed autenticare gli utenti che possono accedere al sistema e conceda i diritti di accesso a ciascun utente.

Se un utente si trasferisce da un'azienda A ad un'azienda B, dovrà essere in grado di modificare le informazioni appartenenti all'azienda B, ma non quelle dell'azienda A. Il sistema di gestione delle identità utilizzerà i **sistemi già esistenti** (es. eIDAS, SPID, ecc.), riducendo così i costi di sviluppo.

Qualunque sia lo standard scelto, si dovrà supportare la possibilità di funzioni di autenticazione e autorizzazione per **garantire che solo gli operatori economici che hanno inserito i dati siano anche in grado di modificarli o cancellarli dall'archivio**, con tutte le modifiche registrate in un processo di audit. Le informazioni più rilevanti potrebbero richiedere l'intervento di una terza parte indipendente per rafforzare l'affidabilità delle informazioni fornite.

Le informazioni contenute in un DPP dovranno essere molto complete ai fini della **manutenzione**, della **riparazione** o della **rifabbricazione**, ma anche **riservate**, almeno nel periodo in cui l'azienda supporta attivamente il prodotto.

Per questo motivo, il passaporto digitale europeo dei prodotti consentirà l'accesso alle informazioni sulla base del "**need-to-know**", **con l'eccezione dell'Autorità di sorveglianza del mercato, delle Autorità doganali, delle Autorità nazionali e della Commissione europea** che avranno accesso a qualsiasi informazione, **grazie alla creazione di un apposito registro/portale dei DPP**, a loro discrezione e senza bisogno del consenso dell'originatore dei dati, senza alcun pregiudizio per le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in quanto l'autore o gli autori (persone fisiche o giuridiche) di un'informazione scritta su un DPP si assumono la responsabilità di tale informazione.

# 7. LA BLOCKCHAIN A VANTAGGIO DEL DPP

L'applicazione della blockchain al settore della logistica comporta molti **vantaggi**, tra cui la **trasparenza**, la **creazione** di fiducia e il **miglioramento della collaborazione e della cooperazione**.

- **Miglioramento della trasparenza:** questa struttura basata sulla blockchain può divulgare dati affidabili, coerenti e immutabili alle parti interessate. A differenza degli approcci tradizionali circa la condivisione dei dati, le parti interessate possono recuperare i dati dalla rete blockchain in tempo reale. In questo modo, i dati sul processo logistico sono prontamente disponibili per gli utenti finali.
- **Stabilire la fiducia:** in generale, è difficile per le parti interessate stabilire la fiducia.
- Con l'implementazione della blockchain, **le prestazioni delle aziende di logistica possono essere valutate in base alle loro prestazioni storiche, come le consegne e i ritiri puntuali**. Inoltre, le aziende di logistica possono anche monitorare le prestazioni dei clienti, come l'adempimento dei contratti. Inoltre, è possibile emettere contratti intelligenti per facilitare il processo di pagamento e determinazione dei prezzi. Una volta soddisfatte tutte le condizioni, processi di pagamento possono procedere automaticamente.
- **Migliorare la collaborazione e la cooperazione:** con l'instaurarsi della fiducia tra le parti interessate, queste diventeranno disposte a collaborare e cooperare tra loro. In questo modo, nel processo logistico, le parti interessate possono cercare soluzioni ottimali a livello globale per ridurre i costi complessivi e migliorare la redditività. Inoltre, grazie alla condivisione dei dati in tempo reale, gli stakeholder possono adattare la loro pianificazione e programmazione in base alle situazioni reali. Anche se le parti interessate sono concorrenti, possono trarre vantaggi dalla collaborazione. Ad esempio, nel livello applicativo, i concorrenti possono utilizzare la logistica collaborativa per ridurre i costi e massimizzare l'utilizzo della capacità.

**Blockchain, sia pubbliche che private**, possono fornire funzionalità simili a quelle dei database tradizionali basati su cloud, oltre a caratteristiche uniche delle blockchain.

Una volta raccolte e archiviate in modo sicuro tutte le informazioni, il passo successivo è renderle disponibili agli utenti finali. È necessario un supporto dati su un prodotto a cui gli utenti finali possano accedere, preferibilmente con le risorse di cui dispongono attualmente.

La **storizzazione dei dati in blockchain** può consentire alle aziende di compiere passi verso un'economia circolare. Infatti, le applicazioni della tecnologia blockchain possono avere un grande impatto sulla gestione della supply chain e con essa del DPP.

## 8. SECOND HAND, FINE VITA DEL PRODOTTO

---


Si apriranno quindi maggiori possibilità di acquistare prodotti second hand con maggior fiducia e consapevolezza.

Inoltre, *a parere di questo Studio Legale*, il DPP potrà aprire l'accesso anche ai **"product as a service"**, come il noleggio e il prestito peer-to-peer, consentendo l'uso dei prodotti senza i costi di acquisto iniziali e la successiva assistenza, proprio sulla base di informazioni di prodotto certificate e accessibili, aggiornate e aggiornabili.

Pensiamo all'uso della Blockchain i fini della garanzia della persistenza del dato di prodotto nel tempo e alla certificazione di originalità che può accompagnare il capo fisico.

A questo, ovviamente, si aggiunge e si impone una riflessione che incide sulla necessaria e plausibile riduzione della produzione di tutto l'ecosistema del "fast fashion", con un bilanciamento dei costi e dei luoghi di produzione, forse e molto probabilmente anche **a favore della produzione in Europa**, laddove la scelta di Fornitori esteri debba essere su base di due diligence e rispetto dei diritti umani e ambientali.

Immaginando poi che l'impianto del Regolamento ESPR sarà applicabile a tutti i prodotti venduti sul territorio europeo, è necessario chiedersi se sia una forma di "selezione" e sbarramento in entrata di tutti prodotti extra UE competitivi nella loro accezione "negativa".



CONTATTI

**BOSAZ** | studio  
legale

Via Cavour 51,  
Pistoia

Nana Bianca  
Piazza Cestello 2,  
Firenze

[www.studiobosaz.it](http://www.studiobosaz.it)  
[info@studiobosaz.it](mailto:info@studiobosaz.it)